

CONDIZIONI DI SPEDIZIONE PER I PAESI BASSI
CONDIZIONI GENERALI DELLA FENEX (Organizzazione Olandese di Spedizione e Logistica)

depositate presso le cancellerie dei Tribunali di Amsterdam, Arnhem, Breda e Rotterdam in data
1 luglio 2004

Ambito di applicazione

Articolo 1

1. Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione sui servizi prestati in qualsiasi forma da uno spedizioniere. Per spedizioniere ai sensi di queste Condizioni Generali non si intende solo ed esclusivamente lo spedizioniere conformemente alla definizione riportata nel Libro 8 del Codice Civile Olandese. Viene considerata come committente dello spedizioniere la persona che conferisce allo spedizioniere l'incarico di eseguire atti ed attività - indipendentemente dalla modalità di pagamento convenuta.
2. In merito a quegli atti ed a quelle attività di sensali marittimi, stivatori, imprese di spedizioni, agenti d'assicurazione, imprese di magazzinaggio e controllo ecc., che vengono effettuati dallo spedizioniere, trovano applicazione anche le normali condizioni in uso nel ramo economico in questione,rispettivamente quelle condizioni la cui applicabilità è stata convenuta.
3. Lo spedizioniere è autorizzato in qualsiasi momento a dichiarare applicabili le norme derivanti da condizioni di terzi con i quali egli ha stipulato contratti per la realizzazione dell'incarico conferito.
4. Lo spedizioniere è autorizzato a far eseguire l'incarico e/o le attività connesse da terze persone o con l'intervento di prestatori d'opera di terzi. Se queste terze persone o i loro prestatori d'opera dipendenti sono responsabili nei confronti del committente dello spedizioniere, in merito a tali persone è stato convenuto che, per le attività per lo svolgimento delle quali essi vengono impiegati dallo spedizioniere, siano da considerare come collaboratori dello spedizioniere. Per loro valgono tra l'altro tutte le condizioni sull'esclusione della responsabilità e sulla limitazione della responsabilità, nonché quelle sull'esonero dello spedizioniere conformemente a quanto illustrato nelle presenti condizioni.
5. Gli incarichi di consegna contro assegno, con un mezzo di pagamento confermato dalla banca ecc. sono da considerarsi operazioni d'incombenza dello spedizioniere.

Realizzazione del contratto

Articolo 2

1. Tutte le offerte fatte dallo spedizioniere non sono vincolanti.
2. Tutti i prezzi offerti e convenuti sono basati sulle tariffe, sui salari, sugli oneri sociali e/o oneri di legge, sulle quotazioni dei noli e sui listini di borsa in vigore all'epoca dell'offerta rispettivamente della stipulazione del contratto.
3. Qualora uno o più di questi fattori menzionati venissero modificati, verranno modificati di conseguenza, con forza retroattiva fino all'epoca in cui è subentrata la modifica, anche i prezzi offerti o convenuti. Lo spedizioniere deve fornire la prova a giustificazione di tali modifiche.

Articolo 3

1. Se lo spedizioniere fattura tariffe all-in rispettivamente tariffe forfettarie, per tali tariffe si deve partire dal concetto che in esse siano compresi tutti i costi che alla normale evasione dell'incarico vanno a carico dello spedizioniere.
2. Se non è stato convenuto diversamente, nelle tariffe all-in rispettivamente in quelle forfettarie non sono compresi in ogni caso: diritti, imposte e tasse, spese consolari e di legalizzazione, spese per l'emissione di garanzie bancarie e contributi assicurativi.
3. Per prestazioni speciali, lavori eccezionali, lavori che richiedano particolare dispendio di tempo o per quei lavori per cui sono necessari sforzi particolari, si può sempre fatturare una retribuzione addizionale da stabilirsi ex aequo et bono.

Articolo 4

1. In caso di stallie di carico e/o scarico insufficienti - a prescindere dalla causa - le spese da ciò derivanti, come diritti di controstallia, ecc., vanno a carico del committente e precisamente anche quando lo spedizioniere ha accettato senza protestare la polizza di carico e/o il contratto di noleggio in base a cui si sono generati questi costi supplementari.
2. Costi eccezionali e maggiori che ricorrono in base al fatto che ai sensi di qualsivoglia norma costante nei relativi documenti di trasporto le imprese di spedizioni eseguano le operazioni di carico o di scarico nelle ore serali, di notte o di sabato o di domenica ed in giorni festivi, non sono compresi nei prezzi pattuiti, a meno che ciò non sia stato convenuto a parte. Di conseguenza il committente dovrà rimborsare tali spese allo spedizioniere.

Articolo 5

1. Si provvederà ad un'assicurazione, a prescindere dal genere, per conto e rischio del committente, conformemente a espresso incarico scritto. Qui dovranno essere chiaramente menzionati i rischi da assicurare. Non è sufficiente una mera indicazione del valore.
2. Se lo spedizioniere ha stipulato un'assicurazione a nome suo, dietro richiesta egli è obbligato soltanto a cedere al committente i suoi diritti esistenti nei confronti della compagnia assicurativa.
3. Lo spedizioniere non è responsabile della scelta della compagnia assicurativa e della sua solvibilità.
4. Nel caso in cui, all'esecuzione dell'incarico, lo spedizioniere si serva di cavalletti di sollevamento e di apparecchiatura analoga, egli ha il diritto alla stipulazione di un'assicurazione per conto del committente con la quale vengono coperti per lo spedizioniere i rischi risultanti dall'uso di tale apparecchiatura.

Articolo 6

1. Qualora non sia stato convenuto diversamente per iscritto, il conferimento delle indicazioni necessarie per evadere le formalità doganali allo spedizioniere richiede un relativo incarico.

Attuazione del contratto

Articolo 7

2. Se al conferimento dell'ordine il committente non ha stabilito in questo senso determinate norme, lo spedizioniere deciderà il modo e l'itinerario di spedizione, fermo restando che

egli è sempre autorizzato a ricevere i documenti comunemente in uso dalle imprese con cui egli contratta per l'esecuzione dell'incarico conferitogli.

Articolo 8

3. Il committente è tenuto a provvedere a che le merci si trovino a disposizione nel luogo convenuto ed all'orario convenuto.
4. Il committente è tenuto a provvedere a che i documenti necessari sia per il ricevimento sia pure per la spedizione, nonché le istruzioni, si trovino in possesso dello spedizioniere in tempo utile.
5. Lo spedizioniere non è tenuto, ma è autorizzato a controllare l'esattezza e la completezza delle indicazioni a lui fornite.
6. In caso di mancanza di documenti, lo spedizioniere non è tenuto a prendere in consegna la merce contro garanzia. Se lo spedizioniere emette una garanzia, il suo committente è tenuto ad esonerarlo da tutte le conseguenze derivanti dalla stessa.

Articolo 9

1. Tutti gli atti quali controllo, campionatura, taratura, conteggio, pesatura, misurazione ecc. e presa in consegna sotto perizia giudiziaria vengono effettuati solo ed esclusivamente conformemente a espressa direttiva del committente e dietro rimborso delle spese.
2. A prescindere da ciò, lo spedizioniere è autorizzato, ma non tenuto, a prendere in nome proprio e per conto e rischio del committente tutte le misure che egli riterrà necessarie nell'interesse del committente.
3. Lo spedizioniere non si presenta come perito. Non sorge per lui alcuna responsabilità in base a indicazioni relative a condizione, genere o qualità delle merci; egli non si assume altresì nessuna responsabilità in merito alla conformità di campioni/provini con il lotto.

Articolo 10

1. Con l'aggiunta „circa“ lo spedizioniere è autorizzato a consegnare 2,5% in più o in meno.

Responsabilità

Articolo 11

1. Tutti gli atti vengono effettuati per conto e rischio del committente.
2. Nonostante le disposizioni contemplate nell'Articolo 16, lo spedizioniere non è responsabile di qualsivoglia danno, a meno che il committente produca la prova che il danno è stato causato per colpa o negligenza dello spedizioniere e dei suoi collaboratori.
3. In tutti i casi la responsabilità dello spedizioniere per ogni caso di sinistro o serie di sinistri aventi la stessa medesima causa è limitata a 10 000 SDR e precisamente in modo tale che la responsabilità in caso di danneggiamento, deprezzamento o perdita delle merci, che sono oggetto dell'incarico, sia limitata a 4 SDR per kg di peso lordo della merce danneggiata o smarrita con un massimo di 4 000 per spedizione.
4. Il danno che lo spedizioniere dovrà risarcire non supererà mai il valore di fattura delle merci che il committente dovrà documentare. Se manca il valore di fattura, troverà applicazione il valore di mercato all'epoca del caso di sinistro che dovrà essere

documentato dal committente. Lo spedizioniere non si assume alcuna responsabilità per lucro cessante, danno conseguente e danno immateriale.

5. Se all'esecuzione dell'ordine si verificherà un danno di cui non sarà responsabile lo spedizioniere, lo spedizioniere dovrà adoperarsi per ciò che concerne il danno del committente per esercitare il regresso sulla persona responsabile del danno. Lo spedizioniere è autorizzato a fatturare al committente le spese sostenute in questo contesto. Su richiesta lo spedizioniere cede al committente i suoi diritti verso i terzi da lui fatti intervenire per l'esecuzione dell'ordine.
6. Il committente risponde nei confronti dello spedizioniere di danni in seguito alle (al genere di) merci ed all'imballaggio delle stesse, in seguito a erroneità, inesattezza o incompletezza di istruzioni e dati, alla mancata messa a disposizione delle merci o alla messa a disposizione delle stesse in modo non tempestivo all'epoca convenuta e nel luogo convenuto, come pure se documenti e/o istruzioni non vengono conferiti del tutto o non vengono conferiti in tempo utile, nonché in caso di colpa o negligenza in generale da parte del committente o dei suoi collaboratori e da parte delle terze persone fatte intervenire da lui e/o operanti.
7. Il committente deve esonerare lo spedizioniere da rivendicazioni di terzi, tra cui sono compresi sia i collaboratori dello spedizioniere, sia pure del committente, che si trovano in relazione al danno menzionato nel paragrafo precedente.
8. Uno spedizioniere che non effettua da sé il trasporto è responsabile non come vettore, bensì in conformità di queste condizioni, anche nel caso in cui siano state convenute tariffe all-in, rispettivamente forfettarie.

Articolo 12

1. Valgono come forza maggiore tutte le circostanze che giustamente lo spedizioniere non poteva evitare e le cui conseguenze lo spedizioniere non poteva giustamente evitare.

Articolo 13

1. In caso di forza maggiore il presente contratto mantiene la sua efficacia; tuttavia gli obblighi dello spedizioniere vengono differiti per la durata della circostanza di forza maggiore.
2. Tutte le spese addizionali dovute a maggiore forza, come spese di trasporto o magazzinaggio, affitto di magazzino o recinto, spese di controstallia e diritti di sosta, assicurazione, uscita di deposito ecc. vanno a carico del committente.

Articolo 14

1. Se il committente comunicherà soltanto un'epoca di consegna, tale indicazione non è vincolante per lo spedizioniere.
2. Salvo altro accordo scritto, i tempi di arrivo non vengono garantiti dallo spedizioniere.

Articolo 15

1. Se i vettori negano la siglatura di colli, peso, ecc., lo spedizioniere non è responsabile delle conseguenze da ciò risultanti.

Norme giuridiche vincolanti

Articolo 16

1. Nel caso in cui le merci vengano consegnate non senza ritardo nel luogo di destinazione nelle condizioni in cui esse sono state messe a disposizione, lo spedizioniere, nel caso in cui egli abbia realizzato da sé un contratto di trasporto, che egli stipulerebbe con una terza persona, ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente al committente, che lo ha informato del sinistro.
2. Se lo spedizioniere non provvede alla comunicazione menzionata nel primo paragrafo, deve, se in questo contesto non si è ricorso tempestivamente a lui quale vettore, oltre al rimborso del danno conseguentemente subito dal committente, un indennizzo ammontante all'importo del risarcimento che lui avrebbe dovuto pagare se si fosse ricorso tempestivamente a lui in veste di vettore.
3. Se le merci vengono consegnate non senza ritardo nel luogo di destinazione nelle condizioni in cui esse sono state messe a disposizione, lo spedizioniere, nel caso in cui non abbia realizzato da sé un contratto di trasporto, che egli doveva stipulare con una terza persona, ha l'obbligo di comunicare immediatamente al committente quali contratti di trasporto egli ha stipulato per l'adempimento del suo impegno. Inoltre egli è tenuto a mettere a disposizione del committente tutti i documenti che si trovano in suo possesso e quelli che egli può giustamente procurarsi, se questi possono almeno servire ad esercitare azione di regresso in merito al danno subito.
4. Il committente acquista nei confronti della persona con cui ha lavorato lo spedizioniere i diritti ed i poteri che gli sarebbero spettati, se egli stesso avesse stipulato il contratto in qualità di speditore, a partire dal momento in cui egli abbia manifestato espressamente che intende esercitare tali diritti. Egli ha il diritto di procedere legalmente se esibirà una dichiarazione fatta dallo spedizioniere - oppure, in caso di fallimento dello spedizioniere, dal suo curatore fallimentare - in base a cui, in merito alle merci, fra lui e lo spedizioniere è stato stipulato un contratto per l'esecuzione del trasporto ad opera di terzi.
5. Se lo spedizioniere non fa fronte ad un impegno ai sensi del paragrafo 3 deve, oltre al rimborso del danno conseguentemente subito dal committente, un indennizzo ammontante al risarcimento che il committente potrebbe rivendicare se avesse eseguito da sé il contratto stipulato e precisamente a prescindere dal risarcimento che il committente ha possibilmente ricevuto dal vettore.

Pagamenti

Articolo 17

1. Il committente è tenuto a pagare in contanti allo spedizioniere noli, diritti, remunerazioni ecc. all'arrivo delle merci ricevute oppure alla spedizione delle merci da spedire. Il rischio delle oscillazioni di cambio va a carico del committente.
2. Se in deroga al paragrafo 1 del presente articolo viene concesso dallo spedizioniere un termine per il rimpatrio di un credito, lo spedizioniere è autorizzato a calcolare un supplemento per restrizioni creditarie.
3. Se il committente non corrisponde l'importo dovuto immediatamente dopo comunicazione, rispettivamente dopo il termine stabilito per il rimpatrio di un credito, lo spedizioniere è autorizzato a fatturare gli interessi previsti per legge. (articoli 6:119 o 6:119 a del Codice Civile).
4. In ogni caso di recesso o scioglimento del contratto tutti gli importi attuali e futuri dello spedizioniere diventeranno immediatamente e completamente esigibili. In ogni caso tutti gli importi saranno immediatamente e completamente esigibili nei casi seguenti:

- La dichiarazione del fallimento del committente, la richiesta del committente di sospendere il pagamento o nel caso in cui il committente perde la libera disposizione del suo capitale;
 - Il committente propone un accordo al creditore, nel caso in cui il committente è in difetto per quanto riguarda il rispetto dei suoi obblighi finanziari nei confronti dello spedizioniere, nel caso in cui il committente cessa di praticare le attività commerciali oppure nel caso in cui una persona giuridica o una società viene sciolta.
5. In base al contratto di trasporto il committente è tenuto, dopo una prima richiesta da parte dallo spedizioniere, a prestare una garanzia per gli importi che il committente deve, rispettivamente dovrà allo spedizioniere. Questo obbligo vale anche nel caso in cui il committente stesso ha già dovuto prestare una garanzia allo spedizioniere.
 6. Il committente è tenuto in qualsivoglia momento a rimborsare allo stesso spedizioniere importi esigibili ovvero esigibili successivamente da una qualsivoglia autorità in relazione con l'incarico, nonché le relative multe.
Il committente deve rimborsare gli importi summenzionati anche quando un terzo intervenuto per lo spedizioniere ricorre al medesimo in relazione al contratto di trasporto.
 7. Il committente deve rimborsare allo spedizioniere in qualsiasi momento quegli importi che in seguito a noli ed a spese rilevati non correttamente vengono richiesti ovvero richiesti successivamente dallo spedizioniere in relazione con l'incarico.
 8. Il committente deve rimborsare allo spedizioniere in qualsiasi momento quegli importi che in seguito a noli e a spese rilevati non correttamente vengono richiesti ovvero richiesti successivamente dallo spedizioniere in relazione con l'incarico.

Articolo 18

1. In caso di pagamenti in acconto si parte dal concetto che questi servano in primo luogo a ridurre crediti esigibili e precisamente indipendentemente dal fatto se per il pagamento sono state conferite istruzioni differenti.
2. Se nel caso di pagamento o incasso non tempestivo si adisce a via legale o ad altra via, l'importo del credito aumenta nella misura del 10% per spese amministrative, fermo restando che le spese giudiziali e stragiudiziali vanno a carico del committente fino ad un ammontare dell'importo pagato o dovuto dallo spedizioniere.

Articolo 19

1. In merito a tutti i crediti a carico del committente o del proprietario nei confronti di qualsiasi altra persona, che esiga la relativa consegna, lo spedizioniere dispone di un diritto di pegno e di un diritto di ritenzione in merito a tutte le cose, documenti e denaro che lo spedizioniere ha o avrà in possesso a prescindere dal motivo e dalla finalità d'uso. In caso di inoltro delle merci, lo spedizioniere è autorizzato ad incassare contro assegno l'importo dovuto oppure a spiccare una relativa tratta alla quale sono spillati i documenti di carico.
2. Lo spedizioniere è altresì autorizzato all'esercizio dei diritti riconosciutigli nel paragrafo 1 anche in merito agli importi che il committente gli deve in relazione a incarichi precedenti.
3. Lo spedizioniere è autorizzato ad esercitare i diritti riconosciutigli nel paragrafo 1 anche in merito agli importi che vengono introitati in via di conto assegno.

4. Se il credito non viene saldato, viene in essere la vendita dell'oggetto costituito in pegno ai sensi delle norme di legge oppure a trattativa privata - se esiste un accordo in questo senso.

Disposizioni finali

Articolo 20

1. Non vengono promossi dallo spedizioniere procedimenti giudiziari e procedimenti arbitrari contro terzi, a meno che egli non si dichiari disposto a ciò su richiesta del committente e per conto e rischio del medesimo.

Articolo 21

1. Senza pregiudizio della disposizione contenuta nel paragrafo 5, ogni credito cade semplicemente in prescrizione se saranno trascorsi nove mesi.
2. Ogni rivendicazione nei confronti dello spedizioniere diventerà nulla se saranno semplicemente trascorsi 18 mesi.
3. I termini menzionati ai paragrafi 1 e 2 iniziano il giorno successivo alla data di esigibilità del credito ovvero il giorno successivo a quello in cui il danneggiato è stato messo a conoscenza del danno. Senza pregiudizio della disposizione suddetta, i crediti relativi a danno, deprezzamento o perdita di cose inizia il giorno successivo alla data di consegna. Per data di consegna si intende il giorno in cui le cose sono state consegnate scaricandole dal mezzo di trasporto ovvero – qualora non siano state consegnate - il giorno in cui si sarebbero dovute consegnare.
4. Qualora una qualsiasi istanza amministrativa ovvero terzi ricorrano allo spedizioniere ai sensi dell'Articolo 7 comma 7, il termine menzionato al paragrafo 1 inizia il primo dei seguenti giorni:
 - Il giorno successivo a quello in cui una qualsiasi istanza amministrativa ovvero un terzo siano ricorsi allo spedizioniere;
 - Il giorno successivo a quello in cui lo spedizioniere ha saldato il credito rivendicatogli. Nel caso in cui lo spedizioniere o un terzo da lui nominato è ricorso in appello o ha fatto delle obiezioni, il termine menzionato al paragrafo 1 inizia il giorno successivo a quello in cui la sentenza in appello è resa definitiva
5. A meno che non sia subentrata la situazione menzionata al paragrafo 4 del presente articolo, inizia un nuovo termine di prescrizione avente una durata di tre mesi se dopo il termine di prescrizione si ricorre ad una delle parti per gli importi che essa deve ad un terzo.

Articolo 22

1. Per tutti i contratti che verranno in essere utilizzando le presenti condizioni trova applicazione il diritto olandese.
2. Quale luogo di adempimento e luogo per la regolazione di sinistri vale la sede della succursale dello spedizioniere.

Controversie

Articolo 23

1. In merito a tutte le controversie che dovessero sorgere fra lo spedizioniere e la controparte, escludendo la normale autorità giudiziaria in istanza suprema, decideranno tre arbitri. Si ha una controversia quando una delle parti dichiara che le cose stanno così.

- Senza pregiudizio della disposizione contenuta nel paragrafo precedente, lo spedizioniere ha la facoltà di rendere pendenti presso la normale autorità giudiziaria le rivendicazioni relative a importi di denaro esigibili, il cui debito non viene contestato per iscritto dalla controparte entro quattro settimane. Lo spedizioniere può inoltre esigere il pagamento degli importi con carattere urgenti presentando la causa al giudice neerlandese competente nella circoscrizione in cui lo spedizioniere ha la sua sede.
2. Uno degli arbitri viene nominato dal presidente ovvero dal vice-presidente della FENEX; il secondo viene nominato dal decano dell'Ordine Olandese degli Avvocati e dei Procuratori della circoscrizione in cui lo spedizioniere predetto ha la sua sede ; il terzo viene nominato di concerto dagli arbitri nominati in questo modo.
 3. Il presidente della FENEX nominerà una persona competente in materia di spedizioni; il decano dell'Ordine Olandese degli Avvocati e dei Procuratori verrà pregato di nominare un giurisperito; come terzo arbitro si dovrà nominare di preferenza una persona che disponga di competenza nel ramo commerciale ed economico in cui la controparte dello spedizioniere esercita le sue attività commerciali.
 4. La parte che ha richiesto una decisione sulla controversia deve comunicarlo alla segreteria della FENEX con lettera raccomandata o per telefax, fornendo una breve descrizione della controversia e della sua rivendicazione. Al contempo si deve rimettere l'importo che dovrà venire stabilito dal comitato direttivo della FENEX per spese amministrative, dovute a titolo di indennizzo per gli oneri amministrativi della FENEX nel caso di un procedimento arbitrale.
Una causa è intentata a partire dal giorno che la lettera raccomandata o il telefax vengono ricevute dalla segreteria della FENEX.
 5. Dopo aver ricevuto la predetta istanza giudiziale, la segreteria della FENEX confermerà il ricevimento della medesima quanto prima possibile ed invierà una copia della medesima alla controparte, al presidente della FENEX ed al decano dell'Ordine Olandese degli Avvocati e dei Procuratori. Gli ultimi due nominati verranno rispettivamente pregati di nominare un arbitro e devono comunicare alla segreteria della FENEX nome e luogo di residenza degli arbitri nominati. Dopo che sarà pervenuta tale comunicazione, la segreteria della FENEX dovrà mettere a conoscenza della loro nomina entrambi gli arbitri nominati e inviare loro, allegata, una copia dell'istanza arbitrale ed un esemplare delle presenti Condizioni Generali con preghiera di nominare il terzo arbitro e di comunicare alla segreteria della FENEX quale persona è stata nominata in tale veste. Dopo che sarà pervenuta tale comunicazione, la segreteria delle FENEX dovrà informare tempestivamente il terzo arbitro della sua nomina ed inviargli una copia dell'istanza arbitrale ed un esemplare delle presenti Condizioni Generali. Successivamente a ciò, la segreteria della FENEX comunicherà ad entrambe le parti quali persone sono state nominate arbitri.
 6. Se entro due mesi dalla proposizione della domanda arbitrale non dovesse venire in essere la nomina di tutti e tre gli arbitri, dietro presentazione di una semplice istanza ad opera della parte più disposta gli arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione lo spedizioniere ha la sua sede.
 7. Fungerà da presidente del tribunale arbitrale l'arbitro nominato dal decano. Se la nomina viene fatta dal Presidente del Tribunale gli arbitri stabiliranno di comune accordo chi di loro fungerà da presidente. L'ubicazione del tribunale arbitrale è il luogo in cui il presidente del tribunale arbitrale ha la sua sede.
Gli arbitri emetteranno la loro sentenza arbitrale decidendo in modo equo e in buona fede con l'obbligo di tener conto delle disposizioni legali obbligatorie applicabili, che contemplano le disposizioni relative a contratti internazionali di trasporto. Essi determinano il modus operandi del procedimento arbitrale e ciò con la condizione che alle parti debba venir data in ogni caso l'opportunità di esporre per iscritto il loro punto di vista ed illustrarlo verbalmente.
 8. Gli arbitri rimarranno in carica fino a quando si addiverrà alla decisione definitiva. Essi depositeranno la sentenza arbitrale presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione si trova l'ubicazione del tribunale arbitrale, ed invieranno una copia della stessa ad ognuna delle parti, nonché alla segreteria della FENEX.

Gli arbitri sono autorizzati ad esigere a priori dalla parte attrice o da entrambe le parti un anticipo per le spese d'arbitrato. Durante il procedimento essi possono esigere un aumento dell'anticipo. Con la loro sentenza arbitrale gli arbitri stabiliranno chi di entrambe le parti o in che misura ognuna delle parti dovrà sostenere le spese dell'arbitrato. In queste spese sono compresi l'onorario e le spese degli arbitri, l'importo per spese amministrative corrisposto alla FENEX alla presentazione della domanda arbitrale, nonché le spese sostenute dalle parti, sempre che gli arbitri ritengano equamente necessarie tali spese. Nella misura del possibile l'onorario spettante agli arbitri verrà corrisposto all'anticipo ricevuto.

Articolo 24

1. Le presenti Condizioni Generali vengono citate come „Condizioni di Spedizione per i Paesi Bassi“. Nel caso la traduzione italiana non rispetta il testo olandese, il secondo prevale.

FENEX (Organizzazione Olandese di Spedizione e Logistica)
Seattleweg 7, Gebouw 3, Havennummer 2801, 3195 ND Pernis-Rotterdam
P.O. Box 54200, 3008 JE Rotterdam